



---

**Sindacato Nazionale Finanziari**  
**Segreteria Nazionale**

Via Tagliamento n. 9 – 00198 Roma (RM)

C.F.: 96411220583

Cell. 3292605371

[segreterianazionale@sinafi.org](mailto:segreterianazionale@sinafi.org)

[segreterianazionale@pec.sinafi.org](mailto:segreterianazionale@pec.sinafi.org)

**Oggetto: Richiesta utilizzo locali in uso al Corpo per stabilire il domicilio fiscale/collocare le sedi delle segreterie regionali ed interregionali SINAFI.**

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza**  
**VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi**  
**Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni**  
**Sindacali - Sezione Relazioni Sindacali = Roma=**

Questa Organizzazione Sindacale, in attuazione delle linee programmatiche emanate dal CDN in data 02 Marzo u.s. ed in aderenza alle previsioni statutarie approvate con specifico atto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sta avviando la strutturazione territoriale della propria compagine. A partire dal 22 Luglio p.v., pertanto, ha programmato l'apertura delle seguenti Segreterie Regionali Si.Na.Fi.:

**Emilia Romagna, Sicilia, Lazio e Calabria.**

In relazione a ciò, si chiede a Codesto Comando Generale di far conoscere, in tempo utile, se a questa Organizzazione Sindacale potrà essere concessa:

- una stanza, anche non esclusiva, in comodato d'uso gratuito all'interno dei suddetti Comandi Regionali/Provinciali del Corpo, per ospitare fisicamente la sede legale delle istituende Segreterie Regionali;
- l'autorizzazione a fissare il solo domicilio fiscale nei locali della caserma ove presta servizio il Segretario Generale regionale (legale rappresentante)

che verrà eletto in occasione dell'assemblea costituente (per la ricezione della posta).

Al riguardo, è opinione di questa O.S., che esista, pur in assenza di una specifica legge o di precipe previsioni contrattuali del comparto difesa e sicurezza – Polizie ad Ordinamento Militare, un principio generale che riconosca a tutte le OO.SS. il diritto di poter utilizzare locali messi a disposizione gratuita dal datore di lavoro per poter svolgere l'attività sindacale.

In assenza di specifica legge, infatti, che stabilisca “limiti e condizioni” di operatività, tale diritto si rinviene nell'art. 27 dello Statuto dei Lavoratori – Legge 300/70 e dalla lettura del punto 18 della Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 che dà agibilità alle OO.SS. militari e che testualmente recita: *“Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l'adeguamento agli obblighi convenzionali, questa Corte ritiene che, in attesa dell'intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale». Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati”*

Confidiamo nell'alto senso di responsabilità e nella piena convinzione che il raggiungimento di proficue condizioni attuative di un processo di sindacalizzazione, passi soprattutto attraverso un percorso culturale comune che il datore di lavoro ha, senz'altro, l'obbligo morale di agevolare, con proprie azioni positive.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono Distinti Saluti.

Roma 27 Giugno 2019

Il Segretario Generale

Eliseo Taverna

